



COMUNE DI ADRANO
(Prov.di Catania)

Segretario Generale

Prot. n. 9815 del 11/3/2014

Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Comandante della P.M.
Ai Responsabili di Settore
e p.c. Al signor Sindaco

Oggetto: Direttive sul recepimento negli atti di gara e nei contratti di incarichi professionali, appalti/concessioni di servizi, forniture e lavori pubblici delle disposizioni contenute nella legge n.190/2012 (Legge Anticorruzione) e nel D.P.R. n.62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

Il D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, con cui è stato approvato il nuovo Codice di comportamento per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, va a completare alcuni precedenti interventi normativi adottati dal legislatore in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, la cui principale fonte normativa, come è noto, è la Legge Anticorruzione n.190/2012.

Tra le novità di rilievo si evidenzia quella introdotta dall'art.2 comma 3 del decreto citato, il quale prevede che: *“Le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del D.lgs.n.165/2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice”*.

La legge 6/11/2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ha, tra l'altro, modificato l'art.53 del D.Lgs. n.165/2001, introducendo il comma 16 ter, il quale stabilisce che: *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di*

contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT con delibera n.73/2013, al punto 3.1.9, ai fini dell'applicazione dell'art.53, comma 16 ter del D.l.gs n.162/2001, prescrive espressamente alle pubbliche amministrazioni di impartire direttive interne affinché *“nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”.*

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si prescrive che:

1. nei disciplinari, nei capitolati di appalto e nei contratti vengano inserite le seguenti clausole, avendo cura, altresì, di sostituire alla parola “contraente” quella di volta in volta più opportuna: l'aggiudicatario, l'appaltatore, la società appaltatrice, l'incaricato etc.:

“(Il contraente) si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto / della concessione / dell'incarico, al rispetto degli obblighi previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al (contraente), ai sensi dell'art.17 del D.P.R. n.62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piana conoscenza. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave”.

“(Il contraente), con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53, comma 16 ter del D.Lgs. n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”.

2. in caso di procedure formalizzate (dal cottimo fiduciario a mezzo gara ufficiosa alle procedure aperte), nelle dichiarazioni sostitutive che devono obbligatoriamente essere rese dagli operatori economici, venga inserita anche la seguente clausola:

“..... di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”.

Nel raccomandare la puntuale applicazione di quanto sopra prescritto, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

Il Segretario Generale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to: Dott.ssa Natalia Torre